INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Art. 9

Abrogazione di disposizioni

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1988, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Estremi	Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-di-maternita-per-le-lavoratrici-autonome/art-9-abrogazione-di-disposizioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it